

COMUNE DI COLLEFERRO

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO INCENTIVI DESTINATI AL POTENZIAMENTO
DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI
ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE ED AL TRATTAMENTO
ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.

(art. 1 c. 1091 della legge 30/12/2018 n. 145)

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Costituzione del Fondo

Art. 3 – Attività di controllo dell'ufficio tributi

Art. 4 – Soggetti destinatari

Art. 5 – Destinazione del Fondo

Art. 6 – Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici

Art. 7 – Fondo per il trattamento accessorio

Art. 8 – Disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 contiene disposizioni atte a potenziare l'attività di riscossione delle entrate comunali attraverso l'incremento delle risorse destinate al rinnovo e miglioramento delle dotazioni strumentali ed alla valorizzazione delle professionalità interne del personale, anche di qualifica dirigenziale o titolare di elevata qualificazione, preposto alla gestione e riscossione delle entrate.

Articolo 2

Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato, nella misura del 5% dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - a) delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
 - b) delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI notificati dall'ente anche col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;
 - c) delle riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate direttamente dall'ente impositore.

Articolo 3

Attività di controllo dell'ufficio tributi

1. L'attività oggetto di incentivazione è individuata nell'attività di accertamento e controllo relativamente all'IMU e alla TARI, che consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione inerenti il recupero dell'evasione. A tali attività appartengono il controllo e la repressione delle omissioni, evasioni o elusioni, nella presentazione di denunce tributarie obbligatorie e nei versamenti eseguiti dai contribuenti. Vi rientrano, altresì, le bonifiche delle banche dati e la successiva emissione di avvisi di accertamenti d'ufficio e in rettifica, di solleciti, ingiunzioni e nell'emissione di ruoli coattivi.

Articolo 4

Soggetti destinatari

1. Rientra tra i soggetti destinatari il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate, in base all'apporto quali-quantitativo dello stesso all'attività di recupero dell'evasione/elusione tributaria, come determinato e accertato dal Dirigente unitamente al Responsabile del Settore.

Articolo 5

Destinazione del Fondo

1. Il Fondo è ripartito per il 10% per la quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e per il 90% per la quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente.

Articolo 6

Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici

1. Rientrano tra le risorse strumentali per cui tale fondo può essere utilizzato, tutte quelle necessarie al funzionamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati e alla loro archiviazione ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

Articolo 7

Fondo per il trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo per il trattamento accessorio al personale dipendente, si considerano al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione.

2. La ripartizione dell'incentivo ai dipendenti, compresi i dirigenti e i titolari di elevata qualificazione, è disposta nel rispetto delle seguenti quote:

- Dirigente	max 2%
- Responsabile del Settore	max 8%
- Funzionario Responsabile del tributo/imposta	max 30%
- Responsabile del procedimento	max 10%
- Personale impiegato nello svolgimento attività di recupero	max 50%

(per il personale non assegnato al settore preposto all'attività verrà valutato esclusivamente l'effettivo lavoro svolto per il recupero al di fuori delle ordinarie mansioni del proprio ufficio).

3. Le quote di cui al comma 2 sono cumulabili in tutto o in parte, tra le varie funzioni svolte, compresa quella relativa al "Personale impiegato nello svolgimento attività di recupero", in base all'effettivo lavoro prodotto.

4. Il premio è erogato in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come espressamente previsto dalla legge.

5. La quota individuale attribuita non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente. Qualora gli incentivi calcolati eccedano tale limite le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi.

6. L'incentivo si cumula con gli altri incentivi previsti dalla contrattazione collettiva. L'eventuale lavoro straordinario effettuato dal personale interessato all'incentivo viene imputato a recupero orario.

7. La quota non liquidata del fondo per il trattamento accessorio del personale costituisce economia per l'Ente.

Articolo 8

Disposizioni Finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
2. Relativamente al primo anno di applicazione, si prende a riferimento sia il riscosso di competenza sia il riscosso in conto residui delle entrate IMU e TARI oggetto di attività di accertamento impositivo, risultanti dal rendiconto 2023.